



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 5 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 7 novembre 2025), la società ricorrente deduceva che, in data 29 settembre 2025, il veicolo assicurato con garanzia "Auto Casco" aveva riportato danni tali da far ritenere antieconomica la riparazione. Infatti, la perizia dell'impresa, acquisita agli atti, indicava un valore commerciale del veicolo pari a 40.100,00 euro, un valore del relitto pari a 4.000,00 euro e, per differenza, un importo di 36.100,00 euro. Tuttavia, alla ricorrente veniva prospettata una diversa valorizzazione del relitto, per 17.400,00 euro, ossia pari al prezzo dell'offerta di acquisto del veicolo da parte di un soggetto terzo nell'ambito di una procedura competitiva e che tuttavia l'assicurato aveva rifiutato. La società ricorrente contestava dunque la mancata corrispondenza tra il valore del relitto risultante dalla perizia e quello successivamente valorizzato ai fini della liquidazione, nonché la circostanza che una parte



del ristoro sarebbe dipeso dalla vendita del relitto a un soggetto estraneo al rapporto assicurativo.

Con le controdeduzioni, in via preliminare l'impresa deduceva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. I), del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto AAS"), sostenendo che la ricorrente aveva già instaurato, per la medesima controversia, una procedura di negoziazione assistita, avviata il 6 novembre 2025. Secondo l'impresa, la preventiva attivazione di tale procedura, sebbene non più pendente al momento del ricorso, sarebbe comunque ostativa alla successiva proposizione della domanda innanzi all'Arbitro Assicurativo. In ogni caso, rilevava che, nella fase liquidativa, l'indennizzo era stato determinato in base al valore commerciale del veicolo, detraendo il valore del relitto determinato sulla scorta della proposta irrevocabile di acquisto pari a 17.400,00 euro, rifiutata dalla ricorrente. Pertanto, deduceva l'infondatezza della domanda, osservando che il pagamento anche del valore del relitto, in misura pari all'importo dell'offerta irrevocabile di acquisto, avrebbe determinato una violazione del principio indennitario in quanto l'assicurato avrebbe ottenuto dall'impresa l'intero valore del veicolo danneggiato e avrebbe conservato, al contempo, la possibilità di vendere il relitto a terzi. A tal fine, l'impresa richiamava l'art. 1227, comma 2, cod. civ., deducendo che il rifiuto della proposta di acquisto del relitto avrebbe integrato una mancata adozione dell'ordinaria diligenza esigibile dal creditore per evitare l'aggravamento del danno.

Con le repliche la società ricorrente contestava l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa, negando che il ricorso all'Arbitro Assicurativo fosse stato proposto al solo fine di assolvere una condizione di procedibilità e in particolare che, in data 6 novembre 2025, aveva trasmesso un invito alla negoziazione assistita, conclusosi con esito negativo il quale dimostrerebbe che la condizione di procedibilità era già stata soddisfatta e che il ricorso all'Arbitro costituiva un ulteriore strumento stragiudiziale e deflattivo per tentare la definizione della controversia. Nel merito, la ricorrente contestava la ricostruzione dell'impresa secondo cui il valore del relitto sarebbe pari a 17.400,00 euro, osservando che la perizia redatta dal fiduciario della stessa impresa indicava invece un valore del relitto pari a euro 4.000,00 e che non corrispondeva al vero che avrebbe indebitamente rifiutato di vendere il veicolo alla società terza, essendo tale affermazione in contrasto con quanto precedentemente dichiarato dall'impresa con nota 13 gennaio 2026 circa il fatto che l'assicurato non sarebbe stato obbligato ad alcuna operazione di vendita e che l'eventuale rapporto di vendita sarebbe intercorso esclusivamente tra assicurato e società terza. In



questa prospettiva, la scelta circa la destinazione del veicolo danneggiato – vendita, demolizione, rottamazione o riparazione – spetterebbe esclusivamente al proprietario e l'impresa non potrebbe quindi subordinare l'indennizzo alla cessione del bene a un soggetto terzo, tanto più in assenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso. La ricorrente negava altresì che la propria pretesa determinasse un arricchimento in quanto, a fronte di un valore assicurato di 41.400,00 euro, l'impresa aveva corrisposto soltanto euro 12.330,00 e che, anche sommando a tale importo la differenza tra l'offerta di 17.400,00 euro e il valore del relitto indicato in perizia, pari a 4.000,00 euro, si giungerebbe a euro 25.730,00, importo comunque inferiore al valore assicurato, anche considerando IVA e scoperto.

Con le controrepliche, l'impresa contestava integralmente le repliche della ricorrente, sostenendo che gli argomenti ivi formulati non fossero idonei a superare le eccezioni già sollevate, negando che la comunicazione del 13 gennaio 2026 fosse contraddittoria rispetto alle proprie difese in quanto, con detta nota era stato chiarito che, quando il veicolo assicurato abbia subito danni tali da rendere antieconomica la riparazione, occorre determinare il valore del relitto, poiché tale importo deve essere detratto dalla liquidazione complessiva del danno. L'impresa contestava inoltre il criterio di calcolo prospettato dalla società ricorrente ed affermava che, anche sommando l'importo già pagato dall'impresa, pari a 12.330,00 euro, all'offerta di 17.400,00 euro, il totale sarebbe risultato, al netto della franchigia del 10%, superiore sia al valore assicurato sia al valore del veicolo al momento del sinistro.

In conclusione, la società ricorrente formulava *“richiesta indennizzo”*.

L'impresa chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, comunque, la sua infondatezza.

DIRITTO

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'impresa resistente di inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente aveva in precedenza introdotto una procedura di negoziazione assistita che aveva dato esito negativo. Infatti, l'art. 9, comma 1, lettera c) del Decreto AAS, prevede che *“Il presidente dichiara inammissibile il ricorso quando: [...] ha ad oggetto una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all'autorità giudiziaria o all'arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di risoluzione alternativa della controversia”*. Per altro verso, l'art. 11, comma 7, lett. b), secondo periodo, del medesimo Decreto AAS, stabilisce che *“Il*



Collegio dichiara l'improcedibilità nel caso di proposizione, successivamente alla presentazione del ricorso, di domanda giudiziale o di instaurazione di altra procedura di risoluzione stragiudiziale per la medesima controversia". Considerato che nella specie la procedura di negoziazione non era più pendente alla data di presentazione del ricorso in quanto si era già conclusa, non sussiste la dedotta causa di inammissibilità.

Né può essere condivisa la tesi dell'impresa secondo cui l'aver introdotto una procedura di negoziazione assistita precluderebbe in ogni caso il ricorso all'Arbitro anche se non più pendente, in quanto, si sostiene, l'art. 187.1, comma 3, del CAP stabilisce che *"il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita"*. Il Collegio osserva al riguardo che il termine *"alternativo"* deve essere inteso, secondo il significato fatto proprio dall'espressione usata, come facoltà di adire l'Arbitro anche in luogo della mediazione e della negoziazione assistita ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità per l'accesso al Giudice ordinario. Il ricorso all'Arbitro non assume pertanto carattere preclusivo o di reciproca esclusione tra i diversi strumenti stragiudiziali né una tale preclusione è ricavabile dalla disposizione di legge invocata dalla resistente.

Venendo al merito, la controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto l'individuazione dei criteri di liquidazione del danno subito dal veicolo assicurato, allorquando la riparazione sia antieconomica e debba dunque essere riconosciuto il valore commerciale. In particolare, deve essere accertato se sia legittima la pretesa dell'impresa di assicurazione di detrarre dall'indennizzo da corrispondere, non il valore astratto ricavabile dalla vendita del relitto, bensì il maggiore importo che un terzo soggetto si sia reso disponibile concretamente ad offrire per il suo acquisto. Al riguardo, come anche documentato dal ricorrente, è pacifico tra le parti che vi sia stata una offerta vincolante di acquisto del veicolo per 17.400,00 euro, rifiutata dalla ricorrente.

Occorre innanzi tutto evidenziare che le condizioni di assicurazione della polizza disciplinano la determinazione dell'indennizzo in caso di perdita totale del veicolo, prevedendo che debba essere pari al valore commerciale del veicolo, calcolato, entro il valore assicurato, sulla base di quotazioni di settore o, in mancanza, di indagini di mercato. È inoltre previsto che l'impresa possa, in luogo del pagamento dell'indennizzo, far eseguire direttamente le riparazioni, sostituire il veicolo o sue parti nonché subentrare nella proprietà del relitto dopo il sinistro, corrispondendone il valore commerciale al netto di scoperti o franchigie. Non vi è tuttavia una clausola che preveda in modo espresso che dal valore



commerciale debba essere detratto il valore astratto del relitto né che possa essere utilizzata una piattaforma telematica o di una procedura competitiva con operatori terzi per la valorizzazione del relitto e con obbligo dell'assicurato di aderire alla proposta di acquisto formulata dal terzo individuato tramite tale procedura. In definitiva, il contratto conferisce rilievo al valore commerciale del veicolo e, in termini generali, anche alla possibile gestione del relitto, ma non disciplina specificamente il meccanismo da utilizzare per determinare il valore del relitto.

Sulla questione della rilevanza del valore del relitto nella liquidazione del valore commerciale del veicolo, si è pronunciata la giurisprudenza che ha affermato che *“nel risarcimento per equivalente il danno è normalmente determinato dalla differenza tra il valore commerciale del mezzo integro e quello del mezzo danneggiato o del relitto”* (così Trib. Palermo, sez. V, 12 maggio 2026, n. 3127; Trib. Bergamo, sez. IV, 19 ottobre 2022, n. 2253; cfr. anche, seppure in un obiter dictum, Cass. civ. sez. III 4 agosto 2025, n. 22441), posto che l'indennizzo *“non può mai eccedere il danno effettivamente patito e può avere il solo scopo di evitare un pregiudizio patrimoniale e non quello di garantire un lucro”* (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 dicembre 2025, n. 33949; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2018, n. 10602; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 132339). Pertanto, è principio consolidato che, nel caso in cui la riparazione del bene assicurato dovesse risultare antieconomica, il valore dell'indennizzo va riferito alla *“differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato”* (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2023, n. 10686).

Deve ritenersi ormai sufficientemente consolidato il principio secondo cui, ai fini della liquidazione dell'indennizzo per un veicolo danneggiato e la cui riparazione sia antieconomica, debba essere riconosciuto il valore commerciale e che da questo debba detrarsi il valore del relitto, in quanto se il bene danneggiato conserva un valore commerciale e dunque se ne può ricavare un corrispettivo, di esso se ne deve tenere conto in ossequio al principio indennitario che governa i contratti di assicurazione ed al fine di evitare che l'assicurato si trovi ad ottenere un lucro dalla vendita del bene.

Risulta peraltro pacifico tra le parti che dall'importo dell'indennizzo debba essere detratta una somma pari al valore del relitto, mentre vi è controversia sulla possibilità per l'impresa di sostituire al valore del relitto indicato in perizia il maggior importo risultante da una proposta di acquisto proveniente da un terzo, anche se l'assicurato ha deciso di rifiutare tale



offerta. In particolare, la società ricorrente sostiene che, una volta operata la decurtazione dell'indennizzo per il valore astratto del relitto, la scelta se vendere, demolire o rottamare il veicolo sinistrato spetti unicamente al proprietario, senza che essa possa essere condizionata da soggetti terzi e che nel caso di specie la polizza sottoscritta non prevede alcun obbligo, in capo al proprietario del veicolo, di cederlo allo scopo di ottenere l'integrale liquidazione dell'indennizzo, sicché l'accettazione dell'offerta di acquisto del relitto non può essere imposta né può costituire condizione per il riconoscimento del diritto all'indennizzo e la determinazione del suo ammontare. Mentre per l'impresa, il rifiuto di tale proposta integrerebbe una condotta non conforme all'ordinaria diligenza, con la conseguenza che la ricorrente non potrebbe pretendere l'indennizzo per quella parte di danno che essa stessa avrebbe contribuito a cagionare e a sostegno di tale tesi, invoca l'art. 1227, secondo comma, cod. civ.

È necessario allora valutare se e a quali condizioni possa tenersi conto, non del valore astratto del relitto, bensì del valore superiore che in concreto tale relitto abbia assunto, a seguito di un'offerta vincolante di acquisto proveniente da un terzo attraverso uno dei portali di vendite online attivato su iniziativa dell'impresa e se esista o meno un obbligo dell'assicurato di accettare l'offerta.

Al fine di fornire una risposta al quesito, occorre fare riferimento alla previsione dell'art. 1227, co. 2 cod. civ. secondo cui *“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”* e, con specifico riferimento ai contratti di assicurazione, all'art. 1914 co. 1 cod. civ. che, in linea con la previsione generale, stabilisce che *“L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”* ossia precisa che l'obbligo dell'assicurato è non solo di evitare il danno ma anche di *“limitarlo”*. Rispetto a tale quadro normativo e con particolare riferimento all'art. 1227 co. 2 cod. civ., la giurisprudenza ha affrontato la questione della misura della diligenza richiesta al debitore per evitare il danno, stabilendo che *“in tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato”* (Cass. civ. 24 luglio 2024, n. 20589) o che *“siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”* (Cass. civ. sez. lav. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. civ. Sez. III, 15 ottobre 2018, n. 25750). Pertanto, al fine evitare il danno ai sensi dell'art. 1227 co. 2 cod. e,



va soggiunto, anche per diminuirlo ai sensi dell'art. 1914 cod. civ., è esigibile dall'assicurato una condotta attiva, purché essa non pregiudichi altre sue situazioni personali e non sia gravosa ed eccezionale o lo esponga a rischi e sacrifici.

Il Collegio ritiene che l'accettazione di un'offerta vincolante di acquisto del bene danneggiato, che avrebbe certamente consentito di limitare il danno in quanto la somma ricavata avrebbe diminuito l'esborso da parte dell'impresa di assicurazione, non sia pregiudizievole per l'assicurato sul piano personale, trattandosi di una questione meramente patrimoniale, né risulta gravosa o eccezionale o comportante notevoli rischi e sacrifici. Pertanto, il rifiuto di tale offerta deve essere ritenuto contrario agli obblighi di cui all'art. 1227 co. 2 e 1914 co. 1 cod. civ., con la conseguenza che l'impresa non è obbligata ad indennizzare l'assicurato per i danni che avrebbe potuto evitare e pari all'importo dell'offerta non accettata.

In una recente pronuncia di merito relativa ad un caso identico a quello oggetto della presente controversia è stato affermato il principio secondo cui *“la somma corrisposta in relazione al mezzo incidentato sia congrua, considerato un valore commerciale dello stesso ante sinistro di euro 12.000,00 (...) e che da tale valore occorre detrarre l'importo di euro 5.400,00 quale offerta vincolante pervenuta per il relitto”*, in quanto *“La danneggiata non aveva l'obbligo di cedere il relitto tramite il portale di vendita, ma aveva pur sempre l'onere di contenere il danno ex art. 1227 cod.civ., cosa che non ha fatto in quanto ha rifiutato di cedere il relitto all'importo proposto dalla Compagnia assicuratrice”* (Trib. Modena, sez. II, 12 marzo 2024, n. 573).

Va dunque affermato il principio che, qualora l'assicurato abbia ricevuto una concreta offerta di acquisto del bene danneggiato per un importo superiore al valore astratto del relitto e l'abbia rifiutata senza che sussistano ragioni che giustifichino tale condotta, l'impresa di assicurazione, nel liquidare il danno, può legittimamente detrarre il valore effettivo del bene risultante dall'offerta.

Pertanto, si ritiene corretta la liquidazione del danno, detraendo dal valore commerciale del veicolo, l'importo della proposta di acquisto rifiutata dall'assicurato.

Occorre tuttavia ancora osservare che la ricorrente ha contestato la correttezza del conteggio del danno e al riguardo si osserva quanto segue.

Il valore commerciale del veicolo indicato in perizia è pari a 40.100,00 euro a fronte di un valore assicurato di 41.400,00 euro iva inclusa e la società ricorrente ha dichiarato di



recuperare l'IVA (cfr. doc. in atti), sicché l'indennizzo va calcolato sull'imponibile, pari a 32.868,85 euro. Inoltre, la polizza prevede uno scoperto del 10%, pari dunque a 3.286,89 euro, mentre il valore del relitto, avuto riguardo all'offerta di acquisto, è di 17.400,00 euro al lordo di IVA.

L'impresa, nel calcolare l'indennizzo, ha detratto dal valore commerciale del veicolo (al netto dell'IVA) pari 32.868,85 euro l'ho scoperto del 10%, pari a 3.286,89 e sul residuo, pari a 29.581,00 euro, ha detratto il valore del relitto risultante dall'offerta pari a 17.400,00 euro al lordo di IVA risultando così l'importo di 12.181,96 euro.

Tuttavia, il predetto calcolo non è corretto in quanto il valore commerciale del veicolo è stato considerato al netto dell'IVA per poi detrarre l'offerta di acquisto al lordo dell'IVA e dunque seguendo un criterio non omogeneo. Infatti, se l'indennizzo deve essere determinato al netto dell'IVA, in ragione della recuperabilità dell'imposta da parte della società ricorrente, anche il valore del relitto deve essere considerato al netto dell'IVA.

Pertanto, detraendo dal valore commerciale del veicolo al netto di IVA e già ridotto dello scoperto, il valore dell'offerta vincolante di 17.400,00, al netto di IVA, il residuo dovuto ammonta a 15.319,67 euro, e non a euro 12.181,97. Considerato che l'impresa ha corrisposto alla ricorrente 12.330,00 euro, come affermato dall'assicurato nelle memorie di replica, la ricorrente è creditore dell'ulteriore importo di 2.989,67 euro.

L'impresa deve dunque corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo di 2.989,67 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.989,67, oltre interessi dal reclamo al soddisfo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA